

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31  
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.  
Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

## TITOLO V

### Esercizio di affittacamere

#### Art. 13

*Definizioni e caratteristiche.*

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Gli affittacamere devono assicurare [- avvalendosi della normale organizzazione familiare -] <sup>(31)</sup> i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

---

(31) Parole soppresse dall'art. 3, comma 6, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.